



Comune di
San Cesario sul Panaro

Settore: Settore VI°
Servizio: Polizia Municipale

Telefono: responsabile 059930269
Ufficio Polizia Municipale 059930269
Fax 059/936773 - cell 348/8071725
e-mail: pm@comune.sancesariosulpanaro.mo.it



Ordinanza n° 79/13

San Cesario Sul Panaro li 23.12.2013

Prot n°

Oggetto : Ordinanza sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di San Cesario sul Panaro (Applicazione D.P.R. 753/80).

IL SINDACO

VISTA la nota della Prefettura di Modena Ufficio Territoriale del Governo, prot. 0034769 del 26.11.2013 acquisita al Protocollo del Comune di San Cesario sul Panaro in data 27.11.2013 al n. 17137, avente ad oggetto "*Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria*", nella quale si richiede al Sindaco l'adozione di Ordinanza sindacale contingibile e urgente con l'imposizione dell'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami e alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario, in osservanza degli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

VISTO l'art. 52 del DPR 753/80 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze devono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

VISTO l'art. 55 del DPR 753/80 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale

CONSIDERATI i rischi di:

. possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa, in particolare durante la stagione invernale in cui possono verificarsi fenomeni meteorologici significativi; pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate,

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. n.689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di San Cesario Sul Panaro, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Via G. Matteotti, 5 - 40129 Bologna;
- trasmessa alla Prefettura di Modena ufficio territoriale del Governo,
- divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di San Cesario Sul Panaro, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 Ce successive modifiche art.32 L.689/81) e del DPR n. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo dal giorno della sua pubblicazione all' Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Valerio Zanni